

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XV LEGISLATURA —

Doc. II
n. 6

PROPOSTA DI MODIFICAZIONE DEL REGOLAMENTO

d’iniziativa del senatore CUTRUFO

COMUNICATA ALLA PRESIDENZA IL 28 SETTEMBRE 2006

Modificazione all’articolo 5 del Regolamento del Senato

ONOREVOLI SENATORI. – La presente proposta di modifica dell'articolo 5 del Regolamento del Senato nasce dall'esigenza di assicurare una più adeguata rappresentatività del Consiglio di presidenza, nel quale attualmente non siedono tutti i Gruppi.

Il Gruppo Democrazia Cristiana-Repubblicani-Indipendenti - Movimento per l'Autonomia si è costituito il 30 maggio 2006, in data successiva, quindi, all'insediamento del Consiglio di Presidenza. Di conseguenza, non solo non ha potuto vedere eletto un suo componente nella prima formazione di tale consesso ma, in conformità all'articolo 5 del Regolamento nel testo attualmente vigente, è destinato a rimanere privo per sempre di qualsivoglia rappresentanza.

Si tratta di una evidente anomalia funzionale, anche considerato che l'articolo 12, comma 2, del Regolamento, prevede l'obbligatoria partecipazione alle riunioni del Consiglio di Presidenza in sede giudiziale dei Presidenti dei Gruppi non rappresentati in esso. A meno di non ritenere che le funzioni ordinariamente svolte dal massimo organo deliberati va del Senato siano meno rilevanti

di queste ultime, sembra di dover sottolineare che la mancata rappresentanza di un Gruppo parlamentare composto da 10 Senatori determini una grave distorsione nel funzionamento del sistema. E ciò, in particolare, ove si considerino le deliberazioni in materia di amministrazione dei Senatori e di finanziamento dei Gruppi parlamentari.

Alla luce di tali considerazioni, ma tenendo conto anche dell'opportunità di non ritornare *sic et simpliciter* alle norme vigenti nella XIV legislatura, la cui applicazione aveva condotto alla formazione di un organismo particolarmente pletorico, si propone una novella dell'articolo 5 del Regolamento che consenta una integrazione del Consiglio di Presidenza, con il limite massimo di due Segretari.

Appare ragionevole, altresì, prevedere che i Segretari eletti con tale procedura, qualora entrino a far parte di un Gruppo diverso da quello al quale appartenevano al momento dell'elezione, decadono dall'incarico.

Si auspica, pertanto, una rapida approvazione delle disposizioni illustrate.

PROPOSTA DI MODIFICAZIONE DEL REGOLAMENTO

Art. 1.

1. All'articolo 5, dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:

«2-bis. Al fine di assicurare una più adeguata rappresentatività del Consiglio di Presidenza, i Gruppi parlamentari che non siano in esso rappresentati possono richiedere che si proceda all'elezione di altri Segretari. Su tali richieste delibera il Consiglio di Presidenza. Il numero degli ulteriori Segretari non può essere in ogni caso superiore a due.

2-ter. Il Presidente stabilisce la data della votazione per l'elezione di cui al comma 2-bis. Nella votazione ciascun Senatore può scrivere sulla scheda un solo nome. Sono eletti coloro che, essendo iscritti ai Gruppi la cui richiesta sia stata accolta dal Consiglio di Presidenza, ottengono il maggior numero dei voti, limitatamente ad uno per Gruppo.

2-quater. I Segretari che, eletti ai sensi dei commi 2-bis e 2-ter, entrino a far parte di un Gruppo parlamentare diverso da quello al quale appartenevano al momento dell'elezione decadono dall'incarico».

